

**COMUNICATO UIF DEL 30 settembre 2010**

**Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (flussi S.A.R.A.) – operazioni delle società quotate.**

In relazione al Provvedimento della UIF del 27 aprile 2010 concernente le “disposizioni per l’invio dei dati aggregati” sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito ai criteri di aggregazione dei dati relativi all’operatività delle società quotate previsti dall’art. 3, comma 3 del provvedimento menzionato. In particolare è stata prospettata la possibilità di confermare la previgente modalità di registrazione in Archivio Unico Informatico delle transazioni riferibili a società quotate, per evitare appesantimenti delle procedure dovuti all’aggregazione di informazioni tratte da archivi differenti.

In proposito, in accordo con la Vigilanza della Banca d’Italia, si precisa che la registrazione in AUI delle operazioni poste in essere da società quotate non è dovuta, essendo queste ultime soggette ad un’adeguata verifica in forma semplificata ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c-bis) del d. lgs. 231/2007 (cfr. Provvedimento per la tenuta dell’archivio unico informatico, art. 10, comma 1). Tuttavia, al fine di migliorare e semplificare le procedure di aggregazione e trasmissione dei dati antiriciclaggio i destinatari possono optare per la registrazione di tali operazioni nell’AUI. In tale quadro, ciascun segnalante avrà cura di assicurare la continuità delle scelte effettuate.

Si precisa, inoltre, che l’operatività riferibile alle società quotate come prevista dall’art. 3, comma 3 del Provvedimento UIF non comprende l’attività di soggetti quotati su mercati regolamentati, appartenenti alle categorie elencate all’art. 25 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 231/2007. Pertanto, le movimentazioni a valere su rapporti continuativi accessi a nome di banche o altri intermediari di cui al menzionato art. 25 del D.Lgs. 231/2007, anche se quotati su mercati regolamentati, non vanno prese in considerazione per le segnalazioni dei dati aggregati.